

N. R.G. 6 e 7 /2022



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MODENA
 sezione III fallimentare

Il Presidente

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

Monica Beltrami e Grasso Silvestro Vincenzo

rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. NICOLA SOLDATI

RICORRENTI

esaminata la domanda di apertura della procedura di **LIQUIDAZIONE DEI BENI** depositata dai ricorrente sopra indicati;

dato atto che è stata disposta la riunione die procedimenti ex art 7 co 4 l.3/2012 in quanto si tratta di coniugi conviventi , le cui cause di sovraindebitamento sono comuni, come pure sono parzialmente coincidenti i beni costituenti l'attivo posto a disposizione die creditori ;

Vista la relazione particolareggiata dell'OCC dott. Marcella Montanari favorevole alla ammissione della procedura;

rilevato preliminarmente che sussistono i presupposti soggettivi di cui all'art. 6 L. n. 3/2013;

sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica dei debitori e della natura dei debiti contratti;

non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. n. 2/2012;

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti;

rilevato sotto il profilo soggettivo che entrambi i coniugi non risultano assoggettabili a procedure concorsuali atteso che entrambi svolgono attività da lavoro dipendente e che il Grasso ha esercitato in passato attività di impresa individuale quale autotrasportatore ma si tratta di attività già da tempo cessata; rilevato sotto il profilo oggettivo che sussiste una situazione di sovraindebitamento del nucleo familiare determinato dalle obbligazioni assunte dal Grasso nell'esercizio della propria attività in proprio quale autotrasportare oltre che dall'avere entrambi i coniugi contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare di € 200.000,00 e ulteriori crediti al consumo per far fronte alle esigenze del nucleo familiare costituito oltre che dai due coniugi da una figlia non autosufficiente economicamente, a sua volta madre di una minore, entrambi a carico dei genitori.

Allo stato Grasso Silvestro, a fronte di una situazione debitoria complessiva pari ad € 417.596,22 per buona parte costituita da debito erariale e dal mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare, può disporre di attività da porre a disposizione dei creditori pari alla quota di ½ del ricavato dell'immobile costituito dall'abitazione familiare, oggetto di procedura esecutiva immobiliare, valutato € 95.000,00 complessivamente, per il quale risulta formulata proposta di acquisto per detto importo,



oltre ad una quota dello stipendio medio dallo stesso percepito di circa € 2000,00 netti mensili per complessivi € 16.800,00 (E 350,00 mensili pe 48 mensilità);

la situazione di indebitamento di Monica Beltrami pari a complessivi € 175.608,87 è costituita da debiti contratti per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare ed a crediti al consumo per far fronte alle esigenze di vita della famiglia, debiti contratti dai coniugi nel momento in cui entrambi esercitavano attività lavorativa e dunque nella ragionevole convinzione di far fronte ai debiti contratti, situazione deterioratasi per le difficoltà lavorative di uno dei coniugi, dovendo far fronte alle obbligazioni assunte con un unico stipendio per altro di importo modesto ;

l'attivo posto a disposizione dalla Beltrami è costituito dalla quota immobiliare di ½ pari a € 47.500,00 oltre ad una quota dello stipendio netto dalla stessa percepito quale lavoratore dipendente pari a € 1000,00, quota costituita dall'importo di € 250,00 mensili per un attivo complessivo pari a € 59.500,00; rilevato inoltre che la Beltrami risulta titolare di tre autovetture indicate in ricorso che si assume essere prive di valore economico e necessarie al nucleo familiare per recarsi al lavoro di cui si chiede l'esonero dalla relativa acquisizione, esonero che allo stato non può essere concesso dovendosi riscontrare se effettivamente i veicoli risultino effettivamente privi di valore commerciale;

rilevato che l'attuale composizione del nucleo familiare e le spese necessarie per l'affitto di un immobile già in atto, oltre alle ordinarie spese di mantenimento, rendono congrue le somme destinate ai creditori rispetto ai redditi dagli stessi percepiti;

rilevato che l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio importa una condizione di parità del ceto creditorio ed il venir meno delle condizioni preferenziali acquisite dai creditori, con cessazione dei pagamenti in favore di cessionari del quinto dello stipendio e di inibitoria delle procedure esecutive in corso;

rilevato conclusivamente che come dato atto del gestore della crisi nella propria relazione sussistono le condizioni per dare corso alla procedura di liquidazione del patrimonio nei termini sopra indicati

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **MONICA BELTRAMI e Grasso Silvestro Vincenzo**

nomina

quale liquidatore l'Occ dott.ssa Marcella Montanari

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ivi comprese le cessioni del quinto dello stipendio in corso;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto siano pubblicati sul sito INTERNET di questo Tribunale;

DICHIARA

non compresa nella liquidazione dei beni la somma necessaria ai ricorrenti per il proprio mantenimento, costituita quanto alla Beltrami dall'importo netto dello stipendio percepito detratto l'importo mensile di € 250,00 da versare alla procedura e per Grasso l'importo netto dello stipendio detratto l'importo mensile di € 350,00 da versare alla procedura per tutta la sua durata;

ordina

la trascrizione del decreto su eventuali beni immobili e beni mobili registrati a cura del liquidatore, previo versamento di un congruo fondo spese da parte dei ricorrenti di € 800,00;



dispone che il liquidatore provveda entro 30 giorni alla formazione dell'inventario alla formazione del programma di liquidazione dandone comunicazione ai ricorrenti e ai creditori ;
provveda alla apertura di conto corrente intestato alla procedura dove far confluire gli importi versati dai ricorrenti ed in genere a tutti gli incombenti posti a suo carico ex art 14 novies;
dispone altresì che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso non oltre i quattro anni successivi al deposito della domanda,
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Modena,21-3-2022

Il Presidente
Emilia Salvatore

